

TI_GERICHTE 30.1999.76 vom 4. Januar 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-01-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.1999.76

FR: TI_GERICHTE 30.1999.76 du 4 janvier 2000

IT: TI_GERICHTE 30.1999.76 del 4 gennaio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 9

cpv. 2 LAVS, in vigore fino al 31 gennaio 1996, il reddito netto proveniente da un'attività lucrativa indipendente é stabilito deducendo dal reddito lordo: - le spese generali necessarie per conseguire il reddito lordo; - gli ammortamenti e le riserve di aziende commerciali consentitidall'uso commerciale e corrispondenti alle svalutazioni subite; - le perdite commerciali subite e allibrate; - le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempreché sia garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte unicamente a scopo di utilità pubblica. Sono eccettuati i contributi da versare in conformità dell'articolo 8 e i supplementi in conformità della legge sull'assicurazione per l'invalidità e della legge sull'indennità di perdita di guadagno ai militari e alle persone obbligate al servizio della protezione civile; - un interesse del capitale proprio investito nell'azienda, fissato dal Consiglio federale su proposta della Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. La decima revisione della LAVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, ha leggermente modificato l'art. 9 cpv. 2 LAVS. Secondo il nuovo tenore della disposizione: " Il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo: d. le elargizioni fatte dal titolare dell'azienda, durante il periodo di computo, a scopo di beneficenza al proprio personale, sempre che sia garantito che siffatte elargizioni non possano ulteriormente servire ad altro uso, e le elargizioni fatte a scopo esclusivamente di utilità pubblica. Non sono deducibili i contributi da versare in conformità all'articolo 8 e quelli previsti dalla legge sull'assicurazione per l'invalidità e dalla legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile. e. i versamenti personali fatti a istituzioni di previdenza, per quanto equivalgono alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro; f. l'interesse del capitale proprio impegnato nell'azienda. Il Consiglio federale fissa il tasso d'interesse d'intesa con la Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità". 2.5. Le relative disposizioni di esecuzione distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordinaria (art. 24 seg. OAVS). Nella procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno precedenti il periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari, costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS). Ciò permette

alle casse di compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale. Infatti, a mente dell'art. 23 cpv. 1 OAVS, le autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato e adattata alle disposizioni dell'imposta federale diretta. Le indicazioni fornite dall'autorità fiscale sono vincolanti per la Cassa di compensazione, e, in generale, anche per l'autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si volesse infatti ammettere che, in genere, le comunicazioni delle autorità fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle casse di compensazione di adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non è compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).

2.6. La procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge. Se l'assicurato inizia un'attività indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subito, dopo il periodo di computo per il quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda, all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la cassa di compensazione accerta il reddito netto determinante e fissa i relativi contributi per il periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS).

2.7. In concreto, non è assolutamente contestato che, così come rettammente deciso dalla Cassa, per il calcolo dei contributi dovuti per il periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1997 torna applicabile la procedura ordinaria (cfr. artt. 22ss. OAVS) e, quindi, il reddito conseguito durante il biennio 1993/1994 (periodo di computo), tassato nel 1995/1996. Del resto, l'assicurato, in sede di ricorso, non ha evidenziato alcun motivo giustificante l'applicazione della procedura straordinaria ex artt. 24ss. OAVS. Fondandosi sulla comunicazione 26 maggio 1999 della competente autorità di tassazione (doc. 2), la Cassa ha considerato un reddito aziendale medio pari a fr. 41'044. Con scritto 5 luglio 1999, l'UCT di _____ ha confermato che il suddetto dato è da ritenere senz'altro corretto. Del resto, l'importo di fr. 41'044 corrisponde esattamente alla media dei redditi, realizzati durante gli anni 1993-1994, indicati dall'insorgente stesso in sede di ricorso (fr. 37'375.35 e fr. 44'713.10). A questo punto, appare, ovviamente, incomprensibile come l'assicurato possa sostenere che il reddito aziendale considerato dall'autorità amministrativa non corrisponda alla realtà, ritenuto come i dati utilizzati coincidano con quelli da lui stesso indicati. In ogni caso, al ricorrente si ricorda che, per costante giurisprudenza, gli assicurati esercitanti attività lucrativa indipendente devono anzitutto difendere i loro diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a).

2.8. All'importo di fr. 41'044, l'autorità amministrativa ha proceduto ad aggiungere la media dei contributi dovuti negli anni di computo (1993/1994), ossia un importo di fr. 15'109, ritenendo che il reddito comunicato dall'UCT di _____ è al netto dei contributi AVS. Secondo l'art. 9 cpv. 2 LAVS il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo alcune posizioni elencate alle lettere da a) a e), eccettuati i contributi da versare in conformità con l'art. 8 LAVS e i supplementi in conformità della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per

l'invalidità e della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile. Il legislatore ha ritenuto che, nel caso degli indipendenti, i contributi all'AVS, all'AI e per le indennità di perdita di guadagno fanno parte del reddito determinante e di conseguenza l'eventuale possibilità di dedurli configurerebbe una disparità di trattamento tra lavoratori indipendenti e dipendenti (Käser, *Unterstellung und Betragswesen in der obligatorischen AHV*, p. 168). In effetti i contributi paritetici e meglio quelli dovuti dai lavoratori dipendenti, vengono dedotti dal reddito lordo (DTF 111 V 291 e 296 consid. 4b; ZAK 1950 p. 291). Poiché da un punto di vista fiscale il reddito viene imposto dopo deduzione dei contributi sociali (art. 22 cpv. 1 DIFD), per il calcolo dei contributi AVS, questi ultimi vanno aggiunti al reddito comunicato dall'autorità fiscale (DTF 111 V 290; Käser, *op. cit.*, p. 168). Le comunicazioni dell'autorità fiscale relative al reddito non tengono infatti conto delle particolarità della legge sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (DTF 111 V 295). Per questi motivi anche le Casse partono dal presupposto che, dal reddito comunicato, sono stati dedotti i contributi. Di conseguenza essi vanno riaggiunti. Scopo dell'art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS è pertanto quello di annullare un'operazione ammissibile dal punto di vista fiscale. Può tuttavia essere aggiunto solo quanto poteva essere dedotto fiscalmente (DTF 111 V 298 consid. 4e e p. 301 consid. 4g). Vi è motivo di procedere fiscalmente ad una deduzione solo quando i contributi sono stati fissati con una decisione (oppure messi in conto senza una decisione formale); l'amministrazione dal canto suo è autorizzata ad aggiungere solo questi contributi. Se, ad esempio, all'inizio di un'attività lucrativa indipendente un assicurato ha dovuto pagare solo contributi fissati provvisoriamente, al momento della fissazione definitiva del reddito possono essere aggiunti solo questi contributi. Unicamente in questa misura era infatti ammissibile una deduzione da un punto di vista fiscale (DTF 111 V 299). Per poter procedere all'aggiunta prevista dall'AVS inoltre non è necessario chiedere all'autorità fiscale l'ammontare della deduzione apportata. L'amministrazione può infatti dedurre dai suoi atti se i contributi sono stati fissati provvisoriamente o per lo meno messi in conto e se sono già stati pagati o meno. I contributi devono comunque riferirsi al periodo di computo. Non possono invece venire conteggiati i contributi da pagare sul reddito stabilito definitivamente (DTF 111 V 299 consid. 4e). Partendo quindi dal presupposto che l'assicurato ha dichiarato la deduzione nella dichiarazione fiscale, la Cassa di compensazione può aggiungere i contributi già stabiliti in una decisione oppure quelli conteggiati, nella loro globalità oppure solo la parte già pagata. Se l'autorità fiscale tuttavia annuncia nella sua comunicazione che non sono stati dedotti contributi o l'assicurato lo dimostra, non si può procedere all'aggiunta (DTF 111 V 302 consid. 4g). La Cassa dispone quindi di diversi modi di procedere: può da un lato aggiungere i contributi stabiliti nel periodo di computo, quelli fatturati in questo lasso di tempo o i contributi pagati. Tutti i metodi sono stati dichiarati conformi alla legge (Käser, *op. cit.*, p. 168; DTF 111 V 289; ZAK 1986 p. 159). In casu, l'UCT di _____, espressamente interpellato dal TCA, ha confermato che l'importo di fr. 41'044, ritenuto quale reddito aziendale (cfr. consid. 2.7.), è al netto dei contributi AVS (XI). In virtù del succitato art. 9 cpv. 2 lett. d LAVS, la Cassa vi ha, quindi, correttamente aggiunto la media dei contributi dovuti per il periodo di computo (1993/1994). 2.9. Da ultimo, _____ ha affermato, in sostanza, di non capire le modalità secondo le quali l'autorità amministrativa è pervenuta a fissare, per gli anni 1996 e 1997, un contributo AVS/AI/IPG dell'importo di fr. 5'329.20 (cfr. VIII). Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LAVS, dal reddito di un'attività lucrativa indipendente è prelevato un contributo del 7.8 per cento. Per il calcolo del contributo il reddito è arrotondato al multiplo

di 100 franchi immediatamente inferiore. Se il reddito è inferiore a 25'200 franchi (fr. 46'600 a partire dal 1° gennaio 1996), ma di almeno 4'200 franchi l'anno (fr. 7'800 dal 1° gennaio 1996), il tasso del contributo è ridotto fino al 4.2 per cento, secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale. L'art. 3 cpv. 1 LAI prevede, da parte sua, che la legge sull'AVS è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell'assicurazione per l'invalidità. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa è dell' 1.4 per cento, e ciò a far tempo dal 1995 (cfr. Th. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, p. 141 e n. 73 all'art. 3 cpv. 1 LAI). A mente dell'art. 27 cpv. 2 LIPG. Infine, per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull'AVS. Il consiglio federale stabilisce l'ammontare dei contributi tenendo conto dell'art. 28. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0.5 per cento. Secondo l'art. 23a cpv. 1 OIPG, il contributo riscosso sul reddito di un'attività lucrativa è dello 0.3 per cento. Complessivamente, il contributo AVS/AI/IPG riscosso sul reddito di un'attività lucrativa ammonta, dunque, al

E. 9.5

per cento. Ritornando al caso di specie, il contributo AVS/AI/IPG dovuto da _____ per gli anni 1996 e 1997, corrisponde al 9.5% di fr. 56'100 (giusta l'art. 8 cpv. 1 LAVS, il reddito determinante ha, infatti, da essere arrotondato al multiplo di 100 franchi immediatamente inferiore), così come rettamente deciso dalla Cassa convenuta nell'impugnata sua decisione 9 giugno 1999.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.